

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

Sez. I BIS

Ricorso n. 7533/2018

Nell'interesse del sig. Antonello Satta, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Carcione (C.F. CRCMGR76S46I199H, PEC mariagraziacarcione@ordineavvocatiroma.org, FAX 06697634240) e nel suo studio elettivamente domiciliato in Roma, via Bocca di Leone, 78

contro

Ministero dell'Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

Per l'annullamento, previa sospensione

- del provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, prot. n. 91 del 5 aprile 2018, notificato a mezzo posta in data 14 aprile 2018, con il quale il ricorrente è stato escluso dal concorso pubblico per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del C.N.V.V.F. in quanto nei suoi confronti la Commissione medica ha espresso il seguente giudizio: “Deficit statura (cm 163). D.M. n. 78, dell'11/03/2008, art. 1 comma 1 D.P.C.M. 22/07/1987, n. 411, art. 3, c. 2. Deficit dell'acutezza visive: OD 08/10 OS 05/10 D.M. n. 78 11/03/2008 art. 1 c. 1 lettera f) punto 1”;
- della scheda medica del 9 marzo 2018, della Commissione medica per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica al servizio nel corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- del verbale n. 15 del 27/3/2018 della Commissione medica presso il Ministero dell'Interno, con cui la Commissione medica ha sospeso il giudizio nei confronti del ricorrente, per il quale si rimane in attesa dell'esito di ulteriori accertamenti, nonché il relativo allegato che al termine dell'esame ha espresso giudizio definitivo nei confronti del ricorrente;

e ove occorra

- del decreto del Ministero dell'Interno dell'11 marzo 2008 n. 78, recante Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per

l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

- del D.P.C.M. del 22 luglio 1987 n. 411;

- del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 814 posti, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco, indetto dal Ministero dell'Interno con D.M. 6 novembre 2008, n. 5140;

- della graduatoria generale di merito pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno n. 1/25 del 16 luglio 2010;

- di tutta la documentazione connessa e conseguente ai provvedimenti impugnati

SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO:

A. Sul primo motivo di esclusione. Illegittimità del provvedimento per violazione della Legge 12 gennaio 2015, n. 2 e del d.P.R. n. 207 del 17 dicembre 2015.

Il provvedimento impugnato è illegittimo per errata applicazione della legge. La legge 12 gennaio 2015, n. 2 (Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco) ha eliminato il requisito dell'altezza. Detto requisito, previsto dall'articolo 587 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, è stato sostituito con parametri atti a valutare l'idoneità fisica del candidato al servizio.

B. Sul secondo motivo di esclusione. Eccesso di potere per erronea valutazione di presupposti di fatto e Violazione di legge.

Il provvedimento impugnato riporta un asserito *deficit* dell'acutezza visiva del ricorrente. La circostanza è stata smentita dal certificato medico specialistico rilasciato al ricorrente da un'azienda ospedaliera pubblica. Ne consegue che può accadere, come è accaduto nel caso *de quo*, che l'amministrazione incorra in un errore tecnico di fatto nello svolgimento dell'esame e sarebbe contrario a qualunque principio di diritto ritenere che tale accertamento non possa essere sindacato.

C. In via subordinata richiesta di verifica ex art. 19 e 66 c.p.a. e s.m.i.

Il ricorrente è perfettamente idoneo allo svolgimento del servizio di vigili del fuoco, alla luce dei parametri previsti dal D.P.R. 207/2015.

La circostanza è confermata da una visita medica effettuata presso altra struttura pubblica. Pertanto, qualora il TAR Lazio non voglia decidere la controversia con una sentenza in forma semplificata, si chiede, in via subordinata, di voler disporre una verifica secondo quanto previsto dagli art. 19 e 66 del c.p.a. secondo i parametri di cui al D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207

CONCLUSIONI:

“Voglia Codesto Ecc.mo Collegio annullare, previa sospensione, i provvedimenti impugnati. In via subordinata, si chiede di disporre una verifica come previsto dagli art. 19 e 66 D.lvo 104/2010 secondo i parametri di cui al D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207, al fine di consentire al ricorrente la ripetizione della visita in oggetto nonché un'ulteriore verifica volta ad accertare l'acutezza visiva del ricorrente. Si chiede nelle more della definizione del presente giudizio che Codesto Ecc.mo Collegio ordini all'amministrazione di assumere con riserva il ricorrente. Con ogni conseguenza di legge.”

CONTROINTERESSATI:

Sono controinteressati tutti coloro che nella graduatoria generale di merito pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno n. 1/25 del 16 luglio 2010 ricoprono una posizione successiva a quella del sig. Antonello Satta.

* * *

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio - Roma, pubblicata il 25/10/2018, n. 10364/2018, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.